



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**DI **MILANO**SEZIONE **11**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | DI ROSA | GIOVANNA | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CURAMI | MICAELA SERENA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MAZZA | FEDERICO AUGUSTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2250/2018
depositato il 18/04/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° X
2007

IRPEF-ADD.REG.

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
contro:

IRPEF-ALTRO 2007

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
VIA UGO BASSI 4/A

proposto dai ricorrenti:

TL

difeso da:

ANTONINI MASSIMO
STUDIO CHIOMENTI
VIA G. VERDI, N. 2 20121 MILANO MI

difeso da:

MONTE GIOVANNI
STUDIO CHIOMENTI
VIA G. VERDI, N. 2 20121 MILANO MI

difeso da:

PELLECCHIA IRENE
STUDIO CHIOMENTI
VIA G. VERDI, N. 2 20121 MILANO MI

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2250/2018

UDIENZA DEL

11/07/2018 ore 15:00

N°

3479/11/18

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/07/2018

Il Segretario

Il Segretario**Daria Castana***D. Castana*



(segue)

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2250/2018

UDIENZA DEL

11/07/2018 ore 15:00

Cassazione.net

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TL ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Milano - Ufficio controlli, e notificato in data 8 febbraio 2018, relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2007.

Nei motivi di ricorso, il ricorrente ha evidenziato che l'accertamento in esame è scaturito dalla notifica, da parte dell'Amministrazione Finanziaria alla Provincia X dell'Ordine Religioso X degli Infermi, di un questionario avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito alle attività finanziarie dalla stessa detenute all'estero a partire dal periodo di imposta 2008.

Parte ricorrente ha precisato che la Provincia X dell'Ordine Religioso dei X degli Infermi è un ente ecclesiastico dell'ordine dei camilliani riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili con R.D. 22 maggio 1933, n. 682.

Ha evidenziato, altresì, il ricorrente che scopo dell'Ente ecclesiastico è quello proprio dell'Ordine X degli Infermi (c.d. camilliani), ossia il compimento di opere di misericordia attraverso l'assistenza corporale e spirituale degli infermi e che, per il compimento di tali fini caritatevoli, la Provincia X beneficia sovente di lasciti ereditari da parte dei fedeli; beni che vengono alienati se non immediatamente utilizzabili per dette finalità e i cui proventi vengono destinati al compimento delle opere caritatevoli.

Ha, inoltre, esposto parte ricorrente che l'ente ecclesiastico, in sede di contraddittorio, indicava anche tra i rapporti bancari, la relazione n. 272'596, aperta presso l'istituto di credito FB - succursale di C, precisando che dei valori ivi depositati era beneficiario economico lo stesso Ente Ecclesiastico, mentre Padre LT, nella sua qualità di procuratore generale, ne sarebbe risultato esclusivamente intestatario, oltre che titolare di procura ad operare.

Il ricorrente ha, altresì, evidenziato che, in esito al procedimento in parola, la Direzione regionale della Lombardia contestava all'Ente Ecclesiastico l'omessa indicazione, per gli anni 2006-2014, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, delle disponibilità dalla stessa detenute all'estero, nonché, per gli anni 2008-2014, l'omessa tassazione dei redditi maturati in relazione alle medesime e che a soli scopi deflativi del contenzioso, l'Ente Ecclesiastico provvedeva, tramite l'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, a sanare tutte le violazioni alla stessa contestate.



Ha precisato, inoltre il ricorrente che, a seguito di tali circostanze, l'Amministrazione Finanziaria, previa attivazione del contraddittorio, emetteva a suo carico l'atto impugnato e che detto avviso era fondato sul presupposto dell'applicabilità della presunzione di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nonché del c.d. raddoppio dei termini per l'accertamento, ai sensi del comma 2-bis, del citato art. 12, del D.L. n. 78/2009.

Con primo motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'illegittimità dell'Avviso di accertamento per intervenuta decadenza dal potere accertativo, stante l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 12, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 78/2009.

Con ulteriore motivo di ricorso, il ricorrente ha censurato l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla pretesa impositiva e la violazione del principio di capacità contributiva. Parte ricorrente, inoltre, ha eccepito l'Illegittimità dell'Avviso di accertamento per contraddittorietà della motivazione.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano evidenziando:

- che la norma di cui all'art. 12, comma 2, citato sarebbe applicabile anche agli anni d'imposta antecedenti la sua entrata in vigore, trattandosi di norma che non apporta alcuna modifica alla natura sostanziale del rapporto tributario, non incide cioè sull'*an* della pretesa fiscale, introducendo una nuova fattispecie prima non tassata, né sul quantum della stessa, ma influisce esclusivamente sul metodo di acquisizione della prova, introducendo una presunzione relativa, che è questione evidentemente procedurale in quanto attinente alla fase del controllo;
- che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata, tenuto conto della documentazione bancaria, sottoscritta da Padre T , in cui si dichiara che il Reverendo stesso è l'avente diritto economico dei seguenti versamenti;
- che è infondata anche l'eccezione in punto di difetto di motivazione.

All'udienza fissata, sentite le parti presenti, la Commissione ha trattenuto il ricorso in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, stante l'assorbente rilievo della non applicabilità, *ratione temporis*, alla fattispecie in oggetto, afferente l'anno d'imposta 2007, dell'art. 12, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 78/2009, costituente il presupposto sulla cui scorta è stato emesso l'accertamento impugnato.

Le norme in esame, invero, hanno carattere squisitamente sostanziale, come si desume anche dalla collocazione delle disposizioni in tema di prova nel codice civile e non in quello di rito.




Tale orientamento, già formatosi in sede di merito, ha trovato consacrazione anche da parte della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "L'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, in vigore dal 1° luglio 2009, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, stabilisce che «in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

L'Amministrazione finanziaria insiste nel ritenere che la disposizione in oggetto abbia natura procedimentale e che, come tale, sarebbe soggetta al principio *tempus regit actum*, trovando applicazione anche riguardo alle somme detenute all'estero in violazione dei suddetti obblighi dichiarativi negli anni precedenti l'entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 78/2009.

Tale assunto non può essere condiviso.

Gli accertamenti in questione, originati da processo verbale della Guardia di Finanza, che aveva rilevato che i nominativi dei suddetti contribuenti erano inseriti nella cd. "lista Falciani", riportante quelli dei soggetti detentori di disponibilità finanziarie presso la H Bank di Ginevra, sono riferiti agli anni 2005, 2006 e 2007.

Il precedente indicato nella proposta del relatore, Cass. sez. 5, 19 agosto 2015, n. 16951 pure riferito ad annualità (2005) anteriore all'entrata in vigore del succitato decreto legge n. 78/2009, nell'affermare l'utilizzabilità della cd. lista Falciani nell'ambito dell'attività di contrasto e accertamento dell'evasione fiscale, al pari di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione di legge tributaria o dall'essere stati acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, ha ancora affermato, per quanto qui rileva, che, «ovviamente, tale principio di diritto, quanto agli effetti, va direttamente e necessariamente correlato sia agli obblighi dichiarativi (art. 4) e alle presunzioni (art. 6) di redditività stabiliti dalla l. n. 167/1990 nel testo vigente *ratio ne temporis*, a carico del contribuente per i trasferimenti di denaro ed altri valori verso l'estero».



Altre pronunce di questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 19 agosto 2015, n. 16950, in riferimento alla cd. "lista Vaduz"), sebbene non inerenti alla disamina ex professo dell'applicabilità retroattiva o meno della sopra trascritta disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, si basano comunque nell'ambito della valutazione della prova presuntiva quale delineata dalla legislazione vigente ratione temporis, o rimarcando, come nel caso di Cass. sez. 5, 26 agosto 2015, n. 17183, relativa alla cd. "Lista Pessina", l'ordinario regime di prova presuntiva del codice civile a favore del fisco e di controprova del contribuente, ovvero, come ancora in tema di cd. "lista Falciani" (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 28 aprile 2015, n. 8605, § 6.32 e § 7), affermando la sufficienza pure di un unico solido indizio a carico del contribuente, ma sempre senza applicare la novella del 2009.

D'altronde, la pretesa natura procedimentale della norma di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 che pone, in favore del fisco, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro normativo previgente, oltre a porsi in contrasto con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e dunque di diritto sostanziale e non già nel codice di rito, porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non avrebbe, ad esempio, avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore, pregiudicandone l'effettivo espletamento del diritto di difesa, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.", Cass., Ordinanza 02 febbraio 2018, n. 2662.

Pertanto, sulla scorta dei suesposti principi, risulta inapplicabile alla fattispecie in oggetto, afferente l'anno d'imposta 2007, il disposto normativo di cui al citato art. 12, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 78/2009, trattandosi di annualità antecedente alla data di entrata in vigore della disposto legislativo in parola.

Stante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale nella materia in esame, risulta equa la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Milano, 11 luglio 2018

Il Presidente estensore

